

Prot. 1586

Cagliari, 14.10.2015

PEC

Al Responsabile del Procedimento

Ing. Paolo Alterio

Azienda ASL n. 6

Via Ungaretti n. 9

09025 Sanluri (VS)

asl6sanluri@pec.it

**OGGETTO: Procedura aperta realizzazione nuovo Ospedale San Gavino Monreale.
Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori, previa acquisizione del progetto
definitivo in sede di offerta sulla base del progetto preliminare.
CUP J89H12000580000 CIG : 633252441E
Scadenza : 27/10/2015**

Questo Ordine è venuto a conoscenza che Codesta Amministrazione ha in corso la pubblicazione dell'avviso indicato in oggetto. A tal proposito si rileva quanto segue.

In particolare si richiama l'attenzione sulle risposte ai quesiti n. 30 e 31 contenute nel fascicolo FAQ del 29/09/2015 dove alle domande:

30. *“si chiede se per il soddisfacimento dei requisiti richiesti per le sole le classi e categorie S.01, IA.02, IA.03 sono ammessi certificazioni di servizi per lavori non ospedalieri, (ad esempio strutture e impianti di centri di ricerca, uffici, complessi residenziali, scuole ecc.)”*

31 *“si chiede se per il soddisfacimento dei requisiti richiesti per classe e categoria Id sono ammessi certificazioni di servizi relativi a dipartimenti-laboratori scientifici universitari svolti prima all'entrata in vigore del DM 143/2013 (che li ha equiparati come E.10 ai servizi ospedalieri)”*

Si ottiene la seguente risposta:

“Non è possibile il soddisfacimento dei requisiti con certificazioni di servizi per lavori non ospedalieri, a tal fine si veda anche la risposta il quesito n. 14 dei chiarimenti al 11/09/2015 e quesito n. 21 dei chiarimenti al 23/09/2015”.

Andando dunque a leggere i quesiti n. 14 e 21 si apprende che Codesta spett. Le Amministrazione non considera validi ai fini della dimostrazione dei requisiti né le opere appartenenti alla stessa classe l/c e/o l/d di cui alla L. 143/1949 che NON siano ospedali, né le classi di edilizia di cui al nuovo D.M. 143/2013 con grado di complessità uguale o superiore che NON siano ospedali.

L'approccio di cui sopra appare alquanto restrittivo del principio di favor participationis più volte evocato dalla normativa di settore.

A tal proposito si ricorda quanto affermato nella recente determinazione ANAC 4/2015 ossia:

“Ai fini della qualificazione per la partecipazione alla gara, si ritiene che i criteri da adottare debbano essere analoghi a quelli già forniti con la precedente determinazione Avcp n.

5/2010. Pertanto, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplificando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15).

Tale criterio è confermato **dall'art. 8 del d.m. 143/2013, ove afferma che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera"**. Le considerazioni di cui sopra, applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie "edilizia", "strutture", "viabilità", non appaiono estensibili ad ulteriori categorie ("impianti", "idraulica", ecc.), in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; a titolo esemplificativo, l'aver espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità nella tabella Z-1, come dimostrano i riferimenti, nella stessa tabella, alle classi e categorie di cui alla l. 143/1949.

In relazione, poi, alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra le attuali classificazioni e quelle della l. 143/1949, si rileva l'esigenza che le stazioni appaltanti evitino interpretazioni eccessivamente formali che possano determinare ingiustificate restrizioni alla partecipazione alle gare.

Alla luce di ciò si chiede di rettificare quanto riportato nelle FAQ al fine di evitare di precludere la partecipazione ad un largo numero di operatori economici qualificati.

Dagli elaborati di pubblicati sul Vostro sito si è inoltre potuto verificare che il gruppo di progettazione del progetto preliminare, posto a base di gara ai sensi dell'art. 53 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 163/2006, porta la firma dell'Alma Mater Studiorum dell'Università di Bologna nella persona del Responsabile Scientifico della Progettazione Prof. Ing. Gianni Pucchi. Gli importi stimati per i lavori ammontano a € 50.233.430,00, mentre gli importi della progettazione preliminare dovrebbero rientrare all'interno della voce "B5 - Spese tecniche" del quadro economico di cui all'elaborato EL.08 per un importo di € 3.000.000,00 (nelle spese tecniche (B5) sono compresi: Relazione e studi Geologici e Geotecnici, Direzione Lavori, collaudo)

Orbene, posto che l'Ordine scrivente non ha contezza dell'espletamento della procedura di affidamento della progettazione preliminare i cui importi costituiscono il presupposto per una gara sopra soglia comunitaria, con la presente l'Ordine degli Ingegneri di Cagliari in qualità di ente esponenziale portavoce degli interessi dei propri iscritti a favore dei quali svolge un'azione di tutela e di difesa, chiede, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 163/06 e dell'art. 22 e seguenti della L.241/90 e ss.mm.ii, di poter esercitare il proprio diritto d'accesso ai documenti amministrativi mediante rilascio di copia semplice degli atti afferenti la gara comunitaria relativa all'incarico della progettazione preliminare aggiudicata all'Università di Bologna (a titolo esemplificativo e non esaustivo: indizione della gara, bando, determina di aggiudicazione, verbale di gara).

In attesa di un Vostro sollecito riscontro si coglie l'occasione per ricordare che questo Ordine, con lo scopo di ridurre il contenzioso tra Amministrazione e professionisti e rendere più efficiente il processo di programmazione, progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, ha istituito, in accordo con la Federazione Regionale Ordine Ingegneri, un gruppo di studio e di monitoraggio delle procedure di gara esteso a tutto il territorio regionale.

In tale ottica l'Ordine Ingegneri della Provincia di Cagliari è disponibile ad esaminare, preventivamente alla pubblicazione, i bandi per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, al fine di esprimere parere non vincolante.

La presente vale anche come informativa di cui all'Art. 243-bis del D.Lgs. n. 163.

Distinti saluti.

Il delegato del Presidente
Denise Puddu

